



Provincia del Sulcis Iglesiente

LEGGE REGIONALE 12.04.2021, N. 7 "RIFORMA DELL'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2016"

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2024, N. 9 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DELLE PROVINCE"

STATUTO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Legge Regionale 12 Aprile 2021, n. 7

Legge Regionale 19 Luglio 2024, n. 9

STATUTO

(Approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del)

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Principi generali	4
Articolo 2 - Finalità	4
Articolo 3 - Territorio	5
Articolo 4 - Lo Stemma, il Gonfalone	6
Articolo 5 - Funzioni.....	6
Articolo 6 - Promozione, Valorizzazione e Tutela delle culture locali.....	6
TITOLO II AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE	6
Articolo 7 - Statuto e Regolamenti	6
Articolo 8 - La deliberazione dello Statuto.....	7
Articolo 9 - Modificazione e abrogazione dello Statuto.....	7
Articolo 10 - Regolamenti	7
TITOLO III TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE	8
Articolo 11 - Trasparenza e accesso agli atti	8
Articolo 12 - Cittadinanza digitale	8
Articolo 13 - Partecipazione popolare.....	8
Articolo 14 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi	9
Articolo 15 - Difensore Civico	9
TITOLO IV RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA.....	9
Articolo 16 - Il Governo di area vasta.....	9
Articolo 17 - Funzioni fondamentali.....	10
Articolo 18 - Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del	11
territorio	11
TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO.....	12
Articolo 19 - Organi di governo.....	12
Articolo 20 - Obblighi di astensione	12
Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.....	12
Articolo 21 - Ruolo e definizione del programma di governo	12
Articolo 22 - Vicepresidente e Consiglieri delegati	13

Articolo 23 - Attribuzioni del Presidente di Provincia.....	14
Articolo 24 - Atti del Presidente della Provincia.....	15
Articolo 25 - Costituzione e rappresentanza in giudizio	16
Articolo 26 - Dimissioni del Presidente della Provincia	16
Articolo 27 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia	17
Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE	17
Articolo 28 - Elezione, composizione e cessazione	17
Articolo 29 - Prima seduta del Consiglio Provinciale	18
Articolo 30 - Competenze del Consiglio Provinciale.....	18
Articolo 31 - Consiglieri Provinciali	20
Articolo 32 - Diritti e doveri dei Consiglieri	20
Articolo 33 - Nomine e designazioni.....	21
TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	21
Articolo 34 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	21
Articolo 35 - Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia	22
Articolo 36 - Dirigenti.....	22
Articolo 37 - Contabilità e bilancio.....	23
TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO	23
Articolo 39 - Procedimento di revisione	23
Articolo 40 - Entrata in vigore	23

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

1. La Provincia del Sulcis Iglesiente è Ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. È Ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione e attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre Istituzioni della Repubblica, con le Istituzioni europee e con le Autonomie locali dei Paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
4. La comunità della Provincia del Sulcis Iglesiente è l'insieme degli uomini e delle donne che ne fanno parte per nascita, tradizione familiare o per loro libera scelta, nonché di coloro che hanno scelto di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale con il territorio e con altri componenti della comunità.
5. La comunità della Provincia del Sulcis Iglesiente, con tutte le sue componenti storiche, ambientali e culturali, è parte costitutiva del popolo sardo.

Articolo 2 - Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
 - c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - d) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;

- e) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio;
 - h) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
2. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale.

Articolo 3 - Territorio

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 7/2021, il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.
2. La Provincia ha sede istituzionale in Carbonia e in Iglesias. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
3. Ogni revisione o modifica del territorio provinciale deve essere effettuata con le modalità fissate dalle norme vigenti in materia.
4. Il Capoluogo del Sulcis Iglesiente è individuato nei Comuni di Carbonia ed Iglesias.
5. Il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale hanno sede nel Comune di Carbonia e nel Comune di Iglesias.

Articolo 4 - Lo Stemma, il Gonfalone

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale e riconosciute ai sensi di legge.
2. La Provincia fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge.
3. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

Articolo 5 - Funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative proprie e quelle conferite con legge statale o regionale.
2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.
3. La Provincia esercita altresì funzioni amministrative di interesse provinciale nel rispetto delle competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

Articolo 6 - Promozione, Valorizzazione e Tutela delle culture locali

1. La Provincia considera la cultura delle comunità locali e il loro patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell'intera collettività.
2. La Provincia promuove e favorisce le iniziative volte a valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l'arte, la musica, ed ogni attività che miri a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio provinciale, nonché la preservazione dei toponimi nei vari idiomi locali.
3. La provincia riconosce la lingua sarda nelle sue varietà locali e le altre parlate minoritarie, quale strumento di comunicazione, con facoltà per i cittadini di utilizzarle in atti ed interventi pubblici, come disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Articolo 7 - Statuto e Regolamenti

1. L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente statuto e con i regolamenti generali della Provincia.

Articolo 8 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Provinciale nelle forme previste dalla legge.
2. Lo statuto, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

Articolo 9 - Modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiunte e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, sono deliberate con le modalità previste dall'articolo 6 comma 4 della legge 18 Agosto 2000, n° 267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

Articolo 10 - Regolamenti

1. Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il Consiglio Provinciale delibera, in prima e seconda votazione con maggioranza dei 2/3 e successivamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto delle forme legislative e statutarie. Sono comunque da adottare i regolamenti in materia di:
 - a) funzionamento degli organi di governo;
 - b) organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - c) organizzazione degli organismi di partecipazione;
 - d) procedimento amministrativo e accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;
 - e) finanza e contabilità;
 - f) attività contrattuale;
 - g) riservatezza dei dati personali.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di esame e di approvazione dei regolamenti.

3. I regolamenti, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

TITOLO III TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 11 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un programma triennale per la trasparenza che individua i contenuti degli obblighi di trasparenza cui è soggetto l'Ente al fine di garantire il diritto dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.

Articolo 12 - Cittadinanza digitale

1. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti.

Articolo 13 - Partecipazione popolare

1. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
2. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.
3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi

della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

Articolo 14 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti; b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è reso pubblico con i mezzi previsti dalla legge.

Articolo 15 – Difensore Civico

1. La Provincia può istituire, con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'Ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con la responsabilità di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione ed efficienza nell'azione amministrativa. In successiva seduta, il Consiglio Provinciale approva il relativo regolamento che disciplina l'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO IV RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Articolo 16 - Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La

Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato e nella Regione Sardegna. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato e della Regione Sardegna, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
5. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
7. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe ed eventualmente con gli altri livelli amministrativi previsti dalla L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 17 - Funzioni fondamentali

1. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta anche attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.
2. La Provincia approva e aggiorna propri indirizzi, mediante i quali sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
3. La Provincia esercita le funzioni elencate all'articolo 1, comma 85, della L. n. 56 del

2014 e dell'articolo 29 della L.R. n. 2 del 2016, come modificato dall'articolo 22 della L.R. n.

7 del 2021.

4. La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti. Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.
5. La Provincia è proprietaria e gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la rete della viabilità provinciale e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovracomunali.
6. La Provincia individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite in materia di programmazione provinciale della rete scolastica e di gestione dell'edilizia scolastica, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
7. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

Articolo 18 - Funzioni fondamentali che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. Quale ente territoriale di area vasta, la Provincia può fornire assistenza tecnica amministrativa agli enti locali del territorio, può prestare servizi e promuovere attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, può esercitare funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

2. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
3. La Provincia può promuovere la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO

Articolo 19 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente e il Consiglio Provinciale.

Articolo 20 - Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia e i membri del Consiglio Provinciale devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 21 - Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale, definendo l'ordine del giorno delle sedute. Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio Provinciale anche nel caso lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. L'adunanza deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui all'articolo 26 della L.R. n. 2 del 2016, così come modificato dall'articolo 20 della L.R. n. 7 del 2021. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
5. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
6. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, di norma entro trenta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
7. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta del nuovo mandato consiliare il proprio Programma di Governo aggiornato per la sua presa d'atto.

Articolo 22 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale, e consiglieri delegati.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

3. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose degli indirizzi del Presidente e dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
4. Per la piena attuazione del principio di collegialità, il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono partecipare il Segretario Generale, il Direttore Generale della Provincia e i Dirigenti dei Settori interessati.

Articolo 23 - Attribuzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico- amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;

esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione; h) indice i referendum provinciali;
 - i) designa i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.
 4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale gli atti che rientrano nella propria competenza.
 5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Articolo 24 - Atti del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto; i Decreti assunti nelle previgenti competenze della Giunta Provinciale assumono la forma del Decreto Deliberativo che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. In caso di urgenza i Decreti Deliberativi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decretato.
2. Su ogni proposta di Decreto Deliberativo che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

3. Per l'adozione dei Decreti Deliberativi il Presidente può avvalersi della Conferenza dei Dirigenti, ai fini istruttori e referenti, definendone l'organizzazione con propri provvedimenti.

Articolo 25 - Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza legale della Provincia in giudizio appartiene al Presidente che rilascia la procura *ad litem* per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi dell'Ente.
2. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale comprende i poteri di:
 - a) promuovere e resistere alle liti in tutte le sedi o rinunciare a liti in corso;
 - b) conciliare o transigere.
3. L'esercizio della rappresentanza legale per promuovere o resistere alle liti è valido ed efficace con la firma del Presidente della Provincia, della procura al legale o al soggetto incaricato a presentare e difendere le ragioni della Provincia o, nei casi in cui non sia richiesto il patrocinio, con la firma degli atti del giudizio da parte del medesimo organo.
4. Nei casi di rinuncia a liti in corso, di conciliazione o di transazione e per affidare l'assistenza di un legale e/o di altro soggetto, il Presidente adotta preventivamente un atto demandando l'assunzione degli impegni per eventuali oneri finanziari connessi a tali scelte al dirigente competente.
5. Spetta al Presidente decidere in ordine alla costituzione di parte civile della Provincia in processi penali ed in ordine ad altre fattispecie non disciplinate nei commi precedenti.
6. Tutti gli atti e provvedimenti emanati con decreto del Presidente nell'esercizio delle attribuzioni e per le finalità anzidette dovranno essere corredati nella fase istruttoria dei prescritti pareri tecnici e di controllo obbligatori per legge, ivi compresa la necessaria copertura finanziaria, demandando alla competente struttura burocratica l'assunzione dell'impegno di spesa.
7. Nella sola ipotesi in cui risulti l'impossibilità del Presidente e del Vicepresidente, e dal ritardo nella decisione e/o eventualmente della sottoscrizione della procura possa derivare un danno per l'Ente, è legittimato a quanto sopra il dirigente a capo dell'Area presso cui è incardinato l'ufficio contenzioso.

Articolo 26 - Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio Provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente alla Regione, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Articolo 27 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 28 - Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità e trasparenza, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare può disciplinare, fra l'altro, le modalità della costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, anche speciali, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la trasparenza delle relative attività.
5. Il Consiglio Provinciale può svolgere la propria attività istruttoria articolandosi in gruppi di lavoro, riferiti alle materie rientranti nelle funzioni fondamentali della Provincia, anche con il compito di elaborare proposte di atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.

6. Per l'elezione del Consiglio provinciale si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2016, come successivamente modificato dalla L. R. n. 7 del 2021, e dall'articolo 28 della L.R. n. 2 del 2016.

Articolo 29 - Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. Salvo che la legge preveda termini diversi, i Consiglieri Provinciali, entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Articolo 30 - Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è diretta espressione dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia, che, riuniti in corpo elettorale, lo eleggono secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia, approva lo Statuto, i regolamenti, i piani, i programmi e, per l'esercizio di tale funzione, approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
3. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
4. Spetta inoltre al Consiglio deliberare in ordine a:
 - a) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - c) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati sottoposti a vigilanza;

- d) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - e) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - f) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente;
 - g) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
 - i) approvazione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - j) ratifica dei provvedimenti di variazione di bilancio adottati dal Presidente in via d'urgenza, entro i 60 giorni seguenti la loro adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. A tutela degli interessi della comunità provinciale, il Consiglio formula indirizzi programmatici per i rappresentanti della Provincia designati dal Presidente ai sensi dell'articolo 22 comma 2 lett. i) del presente Statuto.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinate dalle vigenti norme e da apposito regolamento.
7. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia.
8. Le deliberazioni del Consiglio si intendono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o i regolamenti prescrivono una maggioranza diversa.
9. I regolamenti sono approvati nel loro complesso a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.
10. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione palese, salve le eccezioni individuate dalla legge e dal regolamento.

Articolo 31 - Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Articolo 32 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di avere la disponibilità, presso la Segreteria Generale, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, a decorrere dal giorno della sua convocazione;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Articolo 33 - Nomine e designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con apposita deliberazione, gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Tali indirizzi specificano le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste negli indirizzi.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 34 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dal Presidente nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio all'inizio di ogni mandato consiliare, individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica, il sistema direzionale e gestionale dell'Ente.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 35 - Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, cui spettano sia le funzioni attribuite dalla legge, sia tutte quelle che potranno essergli attribuite dal Presidente della Provincia.
2. Il Vice-Segretario Generale, se nominato, coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento. L'incarico è attribuito dal Presidente a uno dei dirigenti in possesso dei requisiti d'accesso previsti per legge per i Segretari Provinciali.
3. Il Presidente della Provincia, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento, può nominare un Direttore Generale.
4. Le funzioni del Direttore Generale sono definite nel Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e con conseguenti atti organizzativi del Presidente.

Articolo 36 - Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in rapporto agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il Direttore Generale o, se questo non sia nominato, il Segretario Generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta del Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario Generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché la quota di incarichi che possono essere attribuiti mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 37 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento Provinciale.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 39 - Procedimento di revisione

1. Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate:
 - a) dal Presidente della Provincia;
 - b) da almeno un terzo dei consiglieri provinciali assegnati;
 - c) dal Segretario Generale dell'Ente, per necessari adeguamenti normativi.
2. Le proposte di revisione debbono contenere il testo dei nuovi articoli e l'indicazione espressa delle disposizioni che si intendono abrogare e/o modificare.
3. Le proposte di revisione debbono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le proposte di revisione sono approvate dal Consiglio con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.